

Deliberazione /2026/VSG



Repubblica italiana

Corte dei conti

Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composto dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Primo Referendario
Dott.ssa Tiziana Sorbello	Referendario
Dott. Raffaele Giannotti	Referendario (relatore)
Dott. Davide Nalin	Referendario

nella Camera di consiglio del 6 luglio 2026

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla **revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente e/o indirettamente, dal Comune di Sassari alla data del 31 dicembre 2024, ai sensi degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (T.U.S.P.).**

VISTI gli articoli 81, 97 e 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74 recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “*Testo unico delle leggi*

sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (TUSP) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, rubricato "*Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate*";

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 14 giugno 2000 di approvazione del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo;

VISTA la deliberazione n. 27/2026/INPR del 30 gennaio 2026, con la quale la Sezione di controllo ha approvato il programma di controlli istituzionali per l'anno 2026 con riferimento all'attività di monitoraggio della razionalizzazione delle partecipazioni societarie *ex art 20 TUSP*;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19/2017/INPR del 21 luglio 2017, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/2018/INPR del 21 dicembre 2018, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello *standard* di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

VISTO il decreto del Presidente della Sezione n. 12/2026 dell'11 febbraio 2026 che attribuisce al Referendario Raffaele Giannotti l'attività di verifica degli adempimenti connessi alla presentazione dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente, possedute dai Comuni capoluoghi di Enti locali intermedi (Città metropolitana e Province);

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Sassari n. 102 del 23 dicembre 2025 e relativi allegati, avente ad oggetto "*Approvazione della relazione di analisi dell'assetto delle partecipazioni del Comune di Sassari e stato di attuazione del piano di razionalizzazione - anno 2025*", acquisita dal sito *web* istituzionale (Sezione "*Amministrazione Trasparente*"), nonché gli ulteriori elementi informativi acquisiti in sede istruttoria;

VISTA la nota prot. n. 2685 del 20 maggio 2026 con cui sono state effettuate richieste istruttorie all'Ente nell'ambito del procedimento di verifica;

VISTA la nota Direzione generale Comune Sassari prot. ricezione n. 3113 del 5 giugno 2026, con la quale sono stati forniti atti e chiarimenti nell'ambito del procedimento di verifica;

VISTA la nota prot. n. 3727 del 30 giugno 2026, con la quale il relatore Ref. Dott. Raffaele Giannotti ha deferito la proposta di deliberazione per la discussione in camera di consiglio;

VISTA l'ordinanza n. 15/2026 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione in camera di consiglio in data odierna per le determinazioni conclusive;

UDITO il relatore Ref. Dott. Raffaele Giannotti;

FATTO E DIRITTO

1. La razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

L'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i. disciplinante la *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"*, dispone che le amministrazioni pubbliche procedano, con cadenza annuale, alla ricognizione delle partecipazioni societarie effettuando, *«con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione»*, specificando espressamente che *«le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15»*.

Il successivo comma 3 dispone che *«I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4»*.

Sotto il profilo della competenza, per quanto concerne i Comuni, il provvedimento di revisione ed eventuale razionalizzazione deve essere adottato con deliberazione del Consiglio comunale, come può desumersi anche dall'art. 42, comma 2, lettera e, del decreto legislativo. n. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 7, comma 1, lettera c, TUSP, che

attribuiscono al Consiglio comunale l'adozione di decisioni ascrivibili alla materia della detenzione di partecipazioni societarie.

In base a quanto disposto dalla suddetta norma, l'attività di monitoraggio dell'assetto complessivo delle partecipazioni - avviata con la revisione straordinaria prevista dall'art. 24 TUSP quale misura *una tantum* - assume, dunque, carattere sistematico, con obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di procedere, annualmente, all'esame dell'assetto complessivo delle società partecipate.

Il comma 3 del medesimo articolo prevede che i provvedimenti di razionalizzazione periodica sono adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno, avendo riguardo alla situazione delle partecipazioni esistente al 31 dicembre dell'anno precedente, come si ricava dalla tempistica declinata dall'art. 26 TUSP, secondo cui *"alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017"*.

Nello specifico, l'art. 20, comma 2, TUSP prevede l'adozione di misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie qualora ricorrano, alternativamente, le seguenti ipotesi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (cioè, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali o che, comunque, non rientrano nelle altre ipotesi indicate dall'art. 4);
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

I provvedimenti adottati devono essere trasmessi, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 2014, n.90, alla struttura di monitoraggio presso il MEF di cui all'art. 15 TUSP, nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Con riferimento ai tempi di adozione e alle modalità di comunicazione dei provvedimenti in questione, la Sezione delle Autonomie ha evidenziato che *«la revisione periodica è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017»* e che gli *«esiti della revisione periodica, al pari di quella straordinaria, vanno comunicati alle competenti Sezioni di controllo della Corte, nonché alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del Tusp per il tramite dell'applicativo "Partecipazioni", per le verifiche di rispettiva competenza»* (cfr. deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR).

Si deve rammentare che la trasmissione dei piani alla Corte dei conti non assolve mere finalità conoscitive, ma è funzionale allo svolgimento di *“una forma di controllo successivo di legittimità-regolarità”*, finalizzata a verificare la conformità del piano, e dei conseguenti atti esecutivi, alle prescrizioni contenute o richiamate negli artt. 20 e 24 TUSP (Corte conti, SS.RR. controllo, deliberazione n. 19/2020/REF del 2 dicembre 2020; Corte conti, SS.RR. in speciale composizione, sentenza n. 16/2019/EL del 22 maggio 2019), controllo il cui esito negativo, sebbene privo di immediati effetti cogenti, può comunque stimolare interventi autocorrettivi da parte della stessa amministrazione (Corte conti, Sez. Aut., deliberazione n. 29/2019/FRG del 20 dicembre 2019) ovvero condurre, nei casi più gravi e quando ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione di possibili ipotesi di danno erariale ai competenti organi inquirenti (cfr. art. 52 C.g.c.).

In vista di un compiuto assolvimento degli adempimenti in parola, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in consequenzialità con le indicazioni già rese relativamente alla revisione straordinaria (deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR), ha elaborato, in occasione della prima razionalizzazione periodica, specifiche linee di indirizzo, corredate da un modello *standard* di atto di ricognizione e relativi esiti (deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR), nelle quali viene rimarcata la centralità del processo di razionalizzazione delle partecipazioni e la conseguente esigenza di una costante ed accurata riflessione da parte degli enti soci in ordine alle decisioni afferenti

le partecipazioni presenti nel proprio portafoglio societario (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione).

Nella giurisprudenza contabile si è altresì consolidato l'indirizzo secondo cui la rilevazione, in sede di revisione periodica, di una delle situazioni di cui all'art. 20, comma 2, TUSP non vincolerebbe di per sé l'amministrazione a dismettere la partecipazione (mediante alienazione della stessa ovvero scioglimento della società), potendo l'Ente – nell'esercizio della propria discrezionalità – determinarsi nel senso del mantenimento della partecipazione previa adozione di altre misure di razionalizzazione, individuate in relazione alle peculiarità del caso concreto (cfr. *ex multis*, Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 4/2016/VSG; Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione n. 272/2021/VSG; Corte dei conti, Sez. reg. contr. Liguria deliberazione n. 69/2023/VSG).

Nell'esercizio di tale potere discrezionale l'amministrazione dovrà comunque operare nel rispetto dei parametri di legittimità dell'azione amministrativa, ciò implicando la necessaria conformità delle scelte di razionalizzazione – sindacabili da questa Corte sotto il profilo della legittimità/regolarità in sede di verifica dei piani di revisione - ai canoni di proporzionalità, ragionevolezza, logicità e adeguatezza al perseguimento dei fini previsti dal legislatore (cfr. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lazio, deliberazione n. 47/2021/GEST).

Nell'ottica di rafforzare la cogenza dell'obbligo di ricognizione periodica, l'art. 20, comma 7, del TUSP introduce un meccanismo sanzionatorio che si incentra sulla *"mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali"* e comporta *"la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti"*.

Per quanto concerne il piano civilistico, l'art. 24, comma 5, TUSP dispone che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione nei termini previsti dalla normativa, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e la società è liquidata in denaro in base ai criteri previsti dall'art. 2437-ter, comma 2, c.c. e secondo il procedimento di cui all'art. 2437-quater c.c., fermo restando il potere di alienare la partecipazione.

2. I provvedimenti di razionalizzazione adottati dal Comune di Sassari.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 24 TUSP, il Comune di Sassari ha inizialmente adottato la deliberazione Consiglio comunale n. 75 del 24 ottobre 2017 concernente la *"REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTICOLO 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE"*.

In seguito, il Comune, in applicazione dell'art. 20 TUSP, ha provveduto ad inviare a questa Sezione di controllo anche i correlati successivi piani di razionalizzazione periodica, approvati, non sempre nei termini previsti, con le seguenti delibere consiliari:

- n. 66 del 25 ottobre 2018, revisione ordinaria al 31 dicembre 2017;
- n. 55 del 6 giugno 2019, revisione ordinaria al 31 dicembre 2018;
- n. 39 del 28 luglio 2020, revisione ordinaria al 31 dicembre 2019;
- n. 79 del 28 dicembre 2021, revisione ordinaria al 31 dicembre 2020;
- n. 3 del 12 gennaio 2023, revisione ordinaria al 31 dicembre 2021;
- n. 38 del 26 giugno 2025, revisione ordinaria al 31 dicembre 2023.

In questa sede saranno oggetto di valutazione le risultanze della attività di ricognizione periodica svolta dall'Ente in relazione alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2024, oggetto della deliberazione n. 102 del 23 dicembre 2025.

Resta fermo che, ove funzionale alle valutazioni del Collegio e tenuto conto del carattere necessariamente continuativo dell'attività di revisione, potranno essere richiamate e considerate le risultanze dei piani di razionalizzazione precedentemente adottati dall'Ente.

3. La revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024.

Le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Sassari alla data del 31 dicembre 2024 sono state oggetto di revisione ordinaria con la richiamata deliberazione consiliare n. 102 del 23 dicembre 2025.

Dev'essere evidenziato, in primo luogo, che il medesimo atto deliberativo non è stato trasmesso a questa Sezione mediante il sistema informativo ConTe né con altre modalità, in violazione dell'art. 20, commi 3 e 4, TUSP.

La citata deliberazione risulta pubblicata sul sito *web* istituzionale (Sezione “*Amministrazione Trasparente*”) dal quale è stata acquisita per il prescritto esame di questa Sezione.

A corredo della deliberazione consiliare n. 102 del 2025 risulta allegata la “*ANALISI DELL'ASSETTO DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI SASSARI STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2025*”.

In sede istruttoria, è stato acquisito il parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei conti (verbale n. 2025/44 del 17 dicembre 2025) con le seguenti raccomandazioni:

“ - Monitorare con attenzione le tempistiche di liquidazione della quota in **SOMEAANS S.r.l.**, affinché la valutazione e la successiva vendita si concludano in tempi congrui.

- Sollecitare la definizione della procedura di liquidazione della quota nella **Società Ippica Sassarese**, ferma dal 2013, valutando attentamente il recupero dei crediti esigibili per evitare pregiudizi economici all'Ente.

- Mantenere alta la vigilanza sulla situazione del **Consorzio ZIR Predda Niedda**, viste le ingenti perdite portate a nuovo e il patrimonio netto negativo, che, anche se considerato lo stato di liquidazione, potrebbero richiedere interventi futuri.”.

Sempre in sede istruttoria, inoltre, è stato acquisito il “*Programma di liquidazione del Consorzio ZIR Predda Niedda di Sassari - art. 7, commi 35 e seguenti della L.R. n. 3/2008, della L.R. n.10/2008 e delle Direttive contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/17 del 16/04/2008*”, predisposto dal Commissario liquidatore (nota prot. n. 2815 del 26 novembre 2025).

La situazione delle partecipazioni societarie e delle altre partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024 dal Comune di Sassari è la seguente:

Società partecipata	Ambito di operatività	Partecipazione diretta
ATP s.p.a.	trasporto pubblico locale	72,13%
Abbanoa s.p.a.	servizio idrico integrato	4,63%
Someaans s.r.l.	mercato ortofrutticolo all'ingrosso	33,33%
Consorzio Industriale Provinciale di Sassari soc. consortile	gestione logistico-amministrativa e servizi area industriale di Sassari, Porto Torres e Alghero	20,00%
Consorzio Z.I.R. Predda Niedda soc. consortile	gestione logistico-amministrativa e servizi zona industriale regionale di Sassari	33,33%
società Ippica Sassarese s.r.l.	gestione dell'Ippodromo	1,31%
Banca Popolare Etica soc. coop. per azioni	servizi bancari	0,002%

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Filiera Agroalimentare della Sardegna	formazione nel settore agroalimentare	
Distretto Rurale del Sassarese e del Golfo dell'Asinara		

Fonte: elaborazione Cdc su dati Comune Sassari (deliberazione C.C. n. 102/2025)

Tanto premesso, dall'esame della già menzionata deliberazione consiliare n. 102 del 2025, della relazione allegata e dal sito *web* istituzionale (Sezione "Amministrazione Trasparente - Enti e Fondazioni") emerge il quadro di seguito analizzato.

Azienda Trasporti Pubblici (A.T.P.) s.p.a. – Sassari: la società si occupa della gestione del servizio di trasporto pubblico locale a Sassari e Porto Torres su concessione della Regione autonoma della Sardegna. Il Comune di Sassari detiene il 72,13% del relativo capitale sociale e provvede alla nomina di tre componenti del Consiglio di amministrazione (su cinque) e di un componente dell'Organo di controllo (su tre). La relazione allegata alla deliberazione consiliare in esame riporta che: *"la Società si trova in una condizione di sostanziale salute sotto il profilo sia economico che finanziario e da tempo lavora con l'obiettivo di estendere il servizio di trasporto pubblico locale da essa gestito a tutta l'area che fa più immediato riferimento per i servizi alla Città di Sassari, nell'ottica di integrazione dei servizi che è propria della Città metropolitana. Un ostacolo per il raggiungimento di tale obiettivo è dato dal sistema di affidamento, che permane attualmente in forma concessoria, in cui è la Regione stabilire la durata della concessione, il valore del rimborso chilometrico e il numero di chilometri per cui è attribuito (di fatto determinando in tal modo anche le tratte) e il costo del servizio per l'utente. Se si tiene conto che oltre l'80% del fatturato di ATP dipende da questa concessione, appare di immediata evidenza il peso delle scelte della Regione sulla operatività e sulla stessa vita dell'Azienda."*

Il Comune di Sassari ha ritenuto opportuno il mantenimento della partecipazione societaria.

In sede di riscontro istruttorio in merito agli atti di indirizzo e di *governance* adottati, l'Ente ha precisato che *"la scelta operata da tempo dall'Amministrazione è di considerare i documenti di programmazione generale dell'Ente, annualmente deliberati dal Consiglio comunale, e in particolare il Documento Unico di Programmazione, lo strumento per mezzo del quale formulare gli atti d'indirizzo nei confronti degli organismi partecipati (per il periodo*

che qui interessa cfr. DUP 2024-2026, sez. 1.2.2). Per quanto attiene l'anno di riferimento, rispetto ad ATP gli indirizzi dell'Amministrazione sono stati i seguenti: «1) implementazione delle flotte, mediante l'acquisto di veicoli elettrici, per rendere più efficiente il parco mezzi e garantire alti standard di sicurezza per gli utenti e anche quale contributo della locale azienda pubblica dei trasporti alla transizione ecologica; 2) razionalizzazione delle fermate, con contestuale miglioramento delle stazioni di attesa, sia sotto il profilo della sicurezza che sotto quello dell'ammodernamento degli allestimenti e delle funzioni e anche del confort, partecipando anche agli interventi di riqualificazione urbanistica e socio-economica della città (come, ad esempio, col Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, cosiddetto PINQUA)».”.

Riguardo la ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (art. 30 del d. lgs. n. 201/2022), in sede istruttoria l'Ente ha precisato che la ATP S.p.a. gestisce il servizio di trasporto pubblico locale sulla base di un affidamento da parte della Regione Sardegna. Si tratta di una concessione di servizio regionale, per cui la Regione autonoma della Sardegna “*affida il servizio, lo finanzia, ne regola le modalità di erogazione, ne determina i costi a carico dell'utenza e ne stabilisce il quadro di rilevazione della qualità.*”.

L'art. 30 del d.lgs. n. 201/2022 ha introdotto, a carico dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, nonché alle città metropolitane, alle province e agli altri enti competenti, l'onere di effettuare, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, una «*ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.*”. Più precisamente, detta ricognizione è contenuta in apposita relazione, da aggiornarsi annualmente e «*contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016*», di cui costituisce appendice nel caso di servizi affidati a società *in house*.

I servizi pubblici locali, oggetto della ricognizione, sono “*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o*

che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" (art. 2, c. 1, lett. c, d. lgs. 201/2022).

Il trasporto pubblico locale rientra tra i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

Al riguardo, il Collegio osserva che il dato letterale del citato art. 30 *"per ogni servizio affidato"* va interpretato nel senso che la ricognizione vada effettuata dall'Ente affidante il servizio. Conseguentemente, per i servizi a rete a rilevanza economica, sono tenuti a redigere la relazione ex art. 30 TUSP gli enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso (ad esempio, Autorità d'ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica come il TPL, il servizio idrico integrato, il servizio di igiene ambientale). Nel caso di specie, la Regione Sardegna ha affidato i servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e metrotranviario ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 22.11.2021 che ha disposto la ridefinizione dei contratti di servizio fino al 31.12.2023, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) 1370/2007. Tale scadenza è stata poi portata al 31 dicembre 2026 con la legge regionale del 23 ottobre 2023, n. 9 art. 139, nelle more dell'attuazione della riforma del TPL e del trasferimento delle competenze all'ente di bacino. Pertanto, sono attualmente in capo alla Regione i contratti di servizio di trasporto pubblico locale automobilistico, tra cui quello con la ATP SpA Sassari. A tal proposito, la Regione Sardegna ha approvato la *"SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022 RELAZIONE UNICA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RELATIVA AI SEGUENTI CONTRATTI:*

CONTRATTO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO TRA RAS E ARST S.P.A.

CONTRATTO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE METROTRANVIARIO TRA RAS E ARST S.P.A.

CONTRATTO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO TRA RAS E VARIE AZIENDE RICOGNIZIONE PERIODICA ANNO 2024 " (Cfr. sito web ANAC).

Fermo restando quanto precede, rimane comunque in capo all'Ente la verifica della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 20, comma 2, TUSP.

L'Ente afferma, in ogni caso, di aver *“verificato, oltre al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della società, così come risultante dal bilancio societario, i cui dati oltre che esser rilevati per gli adempimenti di cui all'art. 20 del TUSP sono confluiti anche nel Bilancio consolidato del Comune, anche gli aspetti qualitativi del servizio”*, visto che l'Azienda è tenuta (art. 18, par. 3, del contratto di servizio) a svolgere almeno annualmente una campagna sulla qualità del servizio reso all'utenza e sul relativo grado di soddisfazione. In proposito, *“il Comune ... ha verificato che dette rilevazioni e analisi siano state compiute e ne ha valutato i risultati. Essi si sono dimostrati pienamente soddisfacenti in tutti gli ambiti di indagine”*; inoltre, l'Ente afferma di aver *“anche analizzato ulteriori elementi significativi, tra i quali: la percentuale di copertura del servizio a carico dell'utenza, che si attesta attorno al 20% del costo; il numero di mezzi in servizio, che nell'anno di riferimento erano 108; le linee servite, che sono state 32, e le distanze delle singole linee, che hanno variato tra i 7 e 32 km”*. Infine, *“sotto il profilo dei risultati di esercizio ATP spa ha dimostrato di esser un'azienda in salute, con un valore della produzione in crescita (da € 20.324.277 del 2022 a € 21.565.749 del 2024), così come il risultato di esercizio (da € 538.452 del 2002 (rectius 2022) a € 551.721 del 2024). Tutti gli elementi sopra considerati confluiranno nella relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in via di definizione. Saranno poi aggiornati con i dati relativi all'esercizio 2025 nella relazione che sarà approvata unitamente alla ricognizione annuale del portafoglio di partecipazioni ex art. 20 del TUSP, entro il 31 dicembre prossimo”*.

Abbanoa s.p.a. - la società è il gestore unico del servizio idrico integrato dell'ambito regionale e il Comune detiene il 4,63% del capitale sociale. Il Comune non nomina componenti del Consiglio di amministrazione né dell'Organo di controllo. La gestione del servizio (*in house providing*) è stata affidata ad Abbanoa s.p.a. dall'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS), soggetto istituzionale regolatore del servizio idrico integrato ai sensi della legge regionale Sardegna n. 4/2015 e s.m.i., (deliberazione Autorità Ambito - oggi EGAS - n. 25 del 29 dicembre 2004) dall'1 gennaio 2005. La società è soggetta al controllo analogo dell'EGAS.

Il Comune di Sassari ha deciso il mantenimento della partecipazione societaria.

In sede di riscontro istruttorio in merito agli atti di indirizzo e di *governance* adottati,

L'Ente ha precisato che *“Per quanto riguarda la partecipata Abbanoa spa, di cui il Comune detiene una percentuale del 4,63%, gli elementi e le indicazioni essenziali sono quelli derivanti dal contratto di servizio stipulato col soggetto affidatario, cioè con EGAS. Sempre tramite EGAS viene esercitato il controllo analogo sulla Società, che gestisce il servizio idrico integrato per l'ambito di riferimento, coincidente con l'intero territorio regionale.”*.

Con riferimento alla relazione ex art. 30 d. lgs. 201/2022, si rinvia alle considerazioni già svolte sopra ovvero essa è nel caso di specie di competenza dell'Ente d'ambito.

Società Mercato Agro Alimentare Nord Sardegna srl (SOMEAANS) - la società si occupa della gestione del locale mercato ortofrutticolo all'ingrosso e l'Ente detiene il 33,33% del capitale sociale. Il Comune provvede alla nomina di due componenti su sei del Consiglio di amministrazione e di un componente su tre dell'Organo di controllo. Con deliberazione Consiglio comunale n. 3 del 12 gennaio 2023, il Comune aveva confermato *“che occorre procedere alla dismissione della partecipazione nella società SOMEAANS s.r.l. a suo tempo deliberata in ottemperanza all'articolo 20, comma 2, lettera d) e e) del TUSP, il quale prevede il divieto di mantenimento delle partecipazioni delle pubbliche amministrazioni in società che nel triennio precedente a quello in cui viene assunta la deliberazione consiliare, nella fattispecie la deliberazione del Consiglio comunale n. 55/2019, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro ovvero che, nei cinque esercizi precedenti per almeno quattro di essi abbiano registrato un risultato negativo”*, tuttavia tale dismissione non risulta ancora definita in quanto *“è in corso di svolgimento l'attività di valutazione da parte di qualificato professionista esterno per la definizione del valore di detta quota, atto necessario, a tutela del pubblico interesse in generale e specialmente quello economico del Comune, propedeutico per la vendita della quota comunale, tramite proposta al pubblico”* (cfr. Relazione sullo stato di attuazione allegata alla D.C.C. n. 102 del 2025).

L'Ente ha confermato la volontà di dismettere la partecipazione societaria.

In sede istruttoria sono state acquisiti i seguenti elementi informativi relativi alle cause dei ritardi nella procedura di dismissione: *“Le criticità che non hanno consentito finora la conclusione della fase liquidatoria della partecipazione comunale sono legate principalmente a due ordini di motivi: mancata disponibilità da parte dei restanti soci di acquisire a titolo oneroso la quota comunale; determinazione del valore di detta quota, che è strettamente, ma non esclusivamente, correlata al valore immobiliare dell'area su cui insistono le strutture mercatali e le altre funzionali all'attività societaria e comprese nel patrimonio sociale. In considerazione*

di quanto sopra indicato l'Amministrazione, non disponendo al suo interno di risorse con adeguate competenze, ha recentemente individuato e incaricato due professionisti qualificati e abilitati onde pervenire a una stima ponderata del valore patrimoniale e aziendale di SOMEAANS; valore da utilizzare per la cessione sul mercato, con le regole dell'evidenza pubblica, della quota di proprietà comunale. La pubblicazione del relativo bando è obiettivo che si intende perseguire entro il corrente anno."

La Sezione pertanto raccomanda una rapida conclusione della procedura di dismissione, rimuovendo le cause che l'hanno finora impedita.

Promin s.c.p.a. - la società è inattiva e ormai liquidata, aveva a oggetto le attività di promozione d'impresa, mediante gli strumenti previsti dal Contratto d'Area. L'Ente deteneva l'1,2% del capitale sociale, non designava amministratori nè componenti dell'Organo di controllo.

Da quanto pubblicato sul sito web istituzionale (Sezione "Amministrazione Trasparente - Enti e Fondazioni"), si apprende che "la società ha subito una liquidazione pluridecennale rimanendo di fatto inattiva; la liquidazione si era protratta in attesa degli esiti di un contenzioso che la contrapponeva al Ministero dello Sviluppo Economico, in relazione alla pretesa di quest'ultimo di restituzione di fondi ad aziende a suo tempo assegnatarie di finanziamenti pubblici in esecuzione del contratto d'area e in seguito estinte. Nel 2023 è cessata la materia del contendere e poiché non era possibile proseguire neppure nell'attività liquidatoria per i motivi sopra espressi, in virtù del disposto normativo che riconosce questa facoltà, la Regione Sarda, socia maggioritaria per il tramite di suoi organismi strumentali, ha chiesto la cancellazione della Società dal registro delle imprese. Dalla conclusione del processo liquidatorio e dall'estinzione della Società non sono derivati oneri per il Comune".

La società è stata cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese con determinazione n. 38 del 27 aprile 2023 del Conservatore dell'Ufficio del registro - Camera di commercio di Sassari.

Società Ippica Sassarese s.r.l. - la società si occupa della gestione dell'Ippodromo cittadino e il Comune detiene l'1,24% del capitale sociale. L'Ente non ha designato nessun componente del Consiglio di amministrazione (su cinque) né alcun componente dell'Organo di revisione (su tre).

Il Comune ha a suo tempo deciso di dismettere la partecipazione societaria con la deliberazione Consiglio comunale n. 2 del 21 gennaio 2013, in ossequio alla previsione

normativa che limita la possibilità di detenere ovvero acquisire partecipazioni o costituire società aventi a oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali. Ad oggi non è stato individuato puntualmente il valore nominale della quota da liquidare e l'Ente riferisce l'esistenza di interlocuzioni in proposito con la medesima società. Al riguardo, nella relazione allegata alla deliberazione consiliare e nel riscontro istruttorio, con cui sono stati acquisiti elementi relativi alle cause dei ritardi nella procedura di dismissione, viene riportato che *“il Comune ha crediti esigibili con la società in questione di origine differente, e di valore superiore, che sta via via recuperando; azioni che potrebbero condurre a una sua liquidazione forzata, o addirittura alla dichiarazione di fallimento, potrebbero addirittura rivelarsi contrastanti con l'interesse pubblico al recupero anche del valore delle quote di capitale a suo tempo sottoscritte”*. L'Ente riferisce, altresì, di non aver sostenuto dal 2013 alcun onere in relazione alla suddetta società.

Con la deliberazione in esame il Comune di Sassari ha confermato la volontà di dismissione della partecipazione societaria.

Consorzio Industriale Provinciale di Sassari - il Consorzio si occupa della gestione logistico-amministrativa e dei servizi alle imprese dell'area industriale di Sassari, Porto Torres e Alghero. La partecipazione comunale è pari al 20% del capitale sociale. L'Ente provvede alla nomina di un componente del Consiglio di amministrazione (su cinque) e di un componente dell'Organo di controllo (su tre).

La legge regionale sarda n. 10 del 2008 ha delineato una riforma dei consorzi industriali, prevedendo un ruolo determinante degli Enti locali nella relativa gestione e nella responsabilità delle scelte. Nella relazione allegata alla deliberazione consiliare di approvazione del piano, è riportata per linee generali l'attività svolta dal consorzio. In particolare, si afferma che: *“il CIPS è impegnato in attività di programmazione e realizzazione di numerosi interventi, anche di carattere innovativo, soprattutto sul fronte della riconversione e riqualificazione industriale dell'area di sua pertinenza, che si estende nei territori dei Comuni di Sassari, Porto Torres e Alghero”*; *“Il piano economico e finanziario approvato dall'assemblea del Consorzio si pone l'obiettivo di presentare agli operatori economici nazionali e internazionali l'offerta localizzativa del CIPS, ponendo in evidenza le enormi potenzialità derivanti dalla posizione geografica, dal collegamento diretto sulla maggiore arteria stradale della Sardegna a quello col porto di Porto Torres e con l'aeroporto di Alghero, e dai*

servizi offerti"; il Consorzio risulta impegnato anche in interventi di risanamento ambientale. Dal punto di vista della *governance*: *"restava fino al 2024 il limite della struttura organizzativa legislativamente prevista, con la coincidenza tra Assemblea e Consiglio di amministrazione, che in realtà dovrebbero rispondere a logiche e finalità diverse. A questa situazione si è recentemente posto in parte rimedio con l'adozione di un Regolamento interno che attribuisce alla figura del Direttore generale le funzioni gestionali, sottraendole all'Assemblea/Consiglio di Amministrazione, che mantiene quelle di indirizzo e controllo"*; inoltre, *"Come già ricordato in altre sezioni della presente Relazione, occorre riconoscere che l'effettivo spazio di azione del Comune sia contenuto, sebbene la presenza del Comune con un suo rappresentante nell'Assemblea/CdA non possa non avere un valore strategico per la programmazione dello sviluppo locale"*. Nella scheda facente parte della relazione di attuazione sono riportati i dati salienti (n. dipendenti, n. amministratori, risultati di esercizio e fatturato 2020-2024) da considerare per la valutazione del mantenimento della propria partecipazione. Il Comune ha deciso per il mantenimento della partecipazione.

Consorzio Z.I.R. Predda Niedda - il Consorzio si occupa della gestione logistico-amministrativa e dei servizi alle imprese della zona industriale regionale (ZIR) di Sassari. La partecipazione comunale è pari al 33,33% del capitale sociale. Esso è in liquidazione in base alle disposizioni della L.R. 10/2008. L'attuale gestione è commissariale e il Comune non ha alcun amministratore né componente dell'Organo di controllo.

Nella relazione allegata alla deliberazione consiliare 132/2025, si riportano le criticità relative al prolungamento della procedura di liquidazione e al trasferimento delle funzioni consortili al Comune di Sassari. Inoltre, in sede riscontro istruttorio, il Comune ha fornito aggiornamenti sulla procedura di dismissione, desunti dalla relazione commissariale del 26 novembre 2025, allegata, del Commissario liquidatore nominato con decreto del Presidente della Regione n. 86 del 14 ottobre 2025.

In sintesi, nella relazione si legge che: *"la precaria situazione economico finanziaria nella quale versa il Consorzio ZIR di Sassari, dovuta anche all'eccessiva durata delle relative gestioni liquidatorie, impone un intervento immediato che disponga la cessazione di qualsiasi attività gestionale e che impedisca la creazione di ulteriori perdite; anche alla luce di quanto prevede l'art. 7, comma 38, della legge regionale n. 3 del 2008, che recita testualmente "Le attività e le*

passività trasferite a esito della procedura liquidatoria non devono comunque comportare un saldo negativo per gli enti subentranti nella titolarità delle suddette funzioni”; inoltre, “Le prospettive di chiusura della liquidazione, come noto, potranno trovare un punto di svolta esclusivamente con un intervento della Regione volto alla risoluzione del contenzioso con la società Abbanoa Spa, con i debiti verso Agenzia delle Entrate e debiti vari. Solo dopo questo intervento sarà possibile avviare le procedure di trasferimento del patrimonio al soggetto deputato alla gestione delle funzioni istituzionali che, peraltro, sono già state trasferite per legge al Comune di Sassari. Al riguardo si sottolinea, infatti, che ai sensi dell’art. 2 della LR 10/2008 spettano al Comune, che, ai sensi del comma 4, non abbia deliberato in senso contrario entro 60 giorni dall’entrata in vigore della suddetta legge, le funzioni elencate al comma 1. Quindi il Comune di Sassari è già titolare delle suddette funzioni. Altra cosa è il descritto trasferimento del patrimonio (attività e passività) ad esito della procedura liquidatoria che, ai sensi del comma 38 dell’art. 7 della LR 3/2008, non deve comunque comportare un saldo negativo per gli enti subentranti nella titolarità delle suddette funzioni (il Comune di Sassari)”.

L’Ente ha ritenuto di mantenere la partecipazione societaria nell’ambito delle procedure liquidatorie ai sensi della legge regionale n. 10 del 2008.

Banca Popolare Etica soc. cooperativa per azioni - l’Istituto svolge servizi di intermediazione bancaria, in particolare nei confronti di soggetti del Terzo Settore.

Il Comune detiene una partecipazione particolarmente esigua “sia in termini di possesso (0,002% del capitale sottoscritto) sia in termini di valore azionario della stessa (€ 1770,00 all’ultima rilevazione)” (cfr. relazione allegata alla deliberazione consiliare di approvazione del piano).

L’Ente non ha designato alcun componente del Consiglio di amministrazione (su tredici) né alcun componente dell’Organo di revisione (su tre) e ha confermato la volontà di mantenere la partecipazione societaria.

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Filiera Agroalimentare della Sardegna: si tratta di una fondazione di partecipazione che ha come obiettivo la formazione di “supertecnici” altamente qualificati nelle varie branche del settore agroalimentare (produzione, trasformazione, trade marketing, commercializzazione, logistica). Nella scheda allegata si precisa che: “non è possibile quantificare in dati percentuali la partecipazione dell’Ente a questo tipo di organismo”; inoltre, “Dal punto di vista della solidità economica va segnalato che la formazione del patrimonio è progressiva, per cui la dotazione

patrimoniale iniziale non è autosufficiente e definitiva, come accade in genere per le fondazioni così come delineate dal codice civile, ma aperta ad incrementi per effetto di adesioni successive da parte di soggetti ulteriori rispetto ai fondatori. In realtà la parte preponderante delle risorse economiche e finanziarie è legata alla capacità di ITS di avvantaggiarsi dei finanziamenti per la programmazione e la realizzazione dei corsi che esso propone sul mercato". L'Ente ha confermato la volontà di mantenere la partecipazione.

Distretto Rurale del Sassarese e del Golfo dell'Asinara - organismo avente forma giuridica di associazione, costituito nel 2023 in base alla legge regionale sarda n. 16/2014 e regolamentato dalla deliberazione Giunta regionale n. 11/8 dell'11 marzo 2020. Ente *"con un'identità storico territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazione naturali e territoriali"*, vi partecipano i Comuni di Sassari, Stintino, Porto Torres, Sorso e Sennori, la Coldiretti Nord Sardegna, il Biodistretto Fondazione Sardegna Bio, la Fondazione Istituto Tecnico Superiore Filiera Agroalimentare della Sardegna (cfr. relazione allegata alla deliberazione 102/2025). Nella relazione si legge: *"Completato l'iter di riconoscimento da parte dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, il Distretto, al quale la Regione ha affidato, come agli altri Distretti che si sono già costituiti, finanziamenti volti alla promozione, potrà presentare un Piano pluriennale di distretto e avrà la possibilità di concorrere all'attribuzione di specifiche risorse finanziarie a valere su bandi nazionali e comunitari. Relativamente a questo organismo non si dispongono di dati contabili assimilabili a quelli disponibili per gli altri organismi, pertanto per esso non sarà presente nell'ultima sezione della relazione una specifica scheda individuale"*. L'Ente ha confermato la volontà di mantenere la partecipazione.

3. Considerazioni conclusive.

La deliberazione consiliare n. 102 del 23 dicembre 2025 di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024 è stata adottata tempestivamente, tuttavia non è stata trasmessa a questa Sezione mediante il sistema informativo Con.Te né con altre modalità, in palese violazione dell'art. 20, commi 3 e 4, TUSP.

Invero, la citata deliberazione risulta pubblicata sul sito *web* istituzionale (Sezione *"Amministrazione Trasparente"*) dal quale è stata acquisita per il prescritto esame di questa Sezione.

Questa Sezione con la deliberazione n. 261/2025/VSG del 16 dicembre 2025, di

accertamento della tardiva adozione della deliberazione consiliare n. 38 del 26 giugno 2025 di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023, aveva già richiamato il Comune alla puntuale osservanza degli obblighi di legge in materia. Tanto premesso, può osservarsi che l'Ente ha sufficientemente motivato in ordine al mantenimento delle partecipazioni detenute e sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione. Al contempo, si valuta positivamente l'inclusione nel piano di ricognizione anche degli altri organismi non societari (Consorzi, Fondazione e Associazione) a cui l'Ente partecipa.

Nel merito si rileva la sostanziale e formale conclusione delle procedure di dismissione decise soltanto in relazione alla Promin s.c.p.a., mentre perdurano a distanza di anni dalla decisione adottata le procedure di dismissione delle partecipazioni nella Someaans s.r.l. e nella Società Ippica Sassarese s.r.l. nonché nel Consorzio Z.I.R. Predda Niedda.

Al riguardo, la Corte rammenta che la liquidazione costituisce una delle tre fasi della procedura di scioglimento di una società, che si articola nel modo seguente: 1) accertamento della causa di scioglimento; 2) apertura della liquidazione con nomina del liquidatore; 3) estinzione della società con la cancellazione dal registro dell'impresa. In effetti, la normativa non prescrive un termine specifico per la chiusura della procedura e stabilisce che: *“salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società”*.

Ciò nonostante, l'assenza di un termine finale per la conclusione della procedura liquidatoria non abilita a protrarre il procedimento oltre ogni ragionevole durata, immobilizzando risorse pubbliche ed esponendosi al rischio della lievitazione dei costi, ivi inclusi quelli relativi ai compensi dei liquidatori e del collegio sindacale.

Sul punto, si richiama la deliberazione n. 19/SSRRCO/2020, con cui le Sezioni Riunite in sede di controllo nel referto sui piani di revisione delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni dello Stato e dagli altri enti pubblici nazionali, al punto 1.7.1, ribadiscono tra l'altro che: *“L'eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale fondo patrimoniale residuo), non permette di completare l'effettiva*

attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell'esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall'art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016)".

Conseguentemente, il Collegio invita l'Ente ad un più approfondito monitoraggio delle procedure liquidatorie ed a compiere le azioni di competenza per agevolarne la conclusione, al fine di evitare che l'aggravio dei costi derivanti dalla liquidazione si rifletta sugli equilibri finanziari del medesimo; raccomanda, altresì, di inserire nel prossimo piano di revisione periodica (*rectius* relazione sullo stato di attuazione) più dettagliate informazioni circa lo stato delle procedure di liquidazione, le ragioni poste alla base della protrazione temporale e le misure adottate per il completamento tempestivo delle stesse.

Con particolare riferimento alla liquidazione del Consorzio Z.I.R. Preda Niedda, la cui procedura è sostanzialmente dipendente dalla regolazione dei rapporti giuridici tra Consorzio in liquidazione, Regione e Comune di Sassari in attuazione della legge regionale n. 10 del 2008, si raccomanda al Comune di intraprendere le opportune azioni di competenza nei confronti degli altri Attori istituzionali al fine di addivenire in tempi ragionevoli alla conclusione della procedura.

La Sezione, alla luce degli atti esaminati, rivolga all'Ente l'invito a proseguire nell'attività periodica di ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, e raccomanda in particolare di:

- rispettare gli obblighi in materia di adozione del piano annuale e di comunicazione alla Corte dei conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 20 TUSP;
- colmare le carenze motivazionali sopra evidenziate con riferimento alle procedure di liquidazione *in itinere*;
- monitorare e rivalutare annualmente la eventuale sussistenza di esigenze di contenimento dei costi di funzionamento delle proprie partecipate, previa adeguata analisi dei dati di bilancio delle stesse, motivando adeguatamente nell'ambito del piano di revisione in merito alle valutazioni effettuate sul punto;
- verificare, riguardo al compenso percepito dagli amministratori delle proprie società partecipate, il persistente rispetto - in attesa dell'emanazione dei decreti ministeriali

attuativi dell'art. 11, comma 6 TUSP - del disposto di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui "a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione del Controllo per la Regione Sardegna, riservandosi ogni eventuale successiva ulteriore valutazione in merito ai piani in questione,

ACCERTA

l'adempimento, da parte del Comune di Sassari, degli obblighi previsti dagli artt. 20 e 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii., con i rilievi e con le raccomandazioni sopra esposti in parte motiva;

DISPONE

- l'invio da parte del Comune di Sassari dell'atto di revisione ordinaria adottato a questa Sezione mediante il sistema informativo Con.Te., entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente;
- l'esame da parte dell'Amministrazione comunale di Sassari dei sopra descritti rilievi e osservazioni in vista della predisposizione dei successivi piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie;
- che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te., al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Sassari, anche per la successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 6 luglio 2026.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

IL RELATORE
Raffaele Giannotti

IL PRESIDENTE
Antonio Contu

Depositata in Segreteria

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

Anna Angioni